



COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO

Via Roma n. 12 – 14022 Castelnuovo Don Bosco

Tel. 011/98.76.165 – Fax 011/98.76.816

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

L'anno duemilaventiquattro addi ventisei del mese di aprile alle ore 17:30 nella solita Sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione Ordinaria di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RAGO ANTONIO - Sindaco	Sì
2. SAVIO STEFANO - Consigliere	Sì
3. MUSSO SILVIO - Consigliere	Sì
4. PEZZUTTI VALENTINA - Consigliere	Sì
5. MUSSO MAURIZIO - Consigliere	Giust.
6. ROSSO WALTER - Consigliere	Giust.
7. LORENZON PIETRO - Consigliere	Sì
8. CAGLIERO ROBERTO - Consigliere	Sì
9. AIASSA GIULIO - Consigliere	Sì
10. BADOLISANI LUCIANO - Consigliere	No
11. SATTA PIERO - Consigliere	No
12. GIBALERIO DOMENICO - Consigliere	Sì
13. GRAGLIA MARCO ENRICO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5

Partecipa Il Segretario Comunale dell'Ente DR. Vincenzo Carafa, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/a del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig.RAGO ANTONIO, nella Sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in ragione di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Evidenziato che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

Dato atto che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato prorogato al 15 marzo 2024 con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 e risulta quindi scaduto prima del decorso del termine speciale fissato per l'approvazione della manovra TARI;

Considerato che, per quanto riguarda la TARI applicabile nel 2024, appare opportuno introdurre a livello regolamentare la disciplina adottata da ARERA con la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui è stata prevista l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *bter*) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *bter*) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

Considerato che tale modifica rende quindi necessario procedere all'aggiornamento del vigente Regolamento TARI, al fine di disciplinare in modo compiuto le modalità di applicazione, riscossione e riversamento di tali componenti aggiuntive della TARI, considerate anche le criticità espresse da IFEL nella propria nota del 13 febbraio 2024, la cui definizione non può essere rimessa all'Ufficio Tributi in sede di applicazione della TARI;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di approvare l'integrazione del relativo Regolamento entro il termine del 30 aprile 2024, al fine di attribuire alle nuove norme regolamentari efficacia dal 1° gennaio 2024, riservando eventuali ulteriori aggiornamenti di tale atto ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2024, la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e smi;

Espresso il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla norma normativa giuridico amministrativa ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al Regolamento TARI, al fine di disciplinare l'applicazione delle componenti perequative introdotte da ARERA a partire dal 1° gennaio 2024 con la Delibera n. 386/2023/R/RIF, nel testo del Regolamento integrato unito alla presente delibera quale «*Allegato A*», per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione:

3. Di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare il relativo regolamento, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2024, la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

IL PRESIDENTE
RAGO ANTONIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
SAVIO STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Vincenzo Carafa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, oggi 04/06/2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, fino al 19/06/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castelnuovo Don Bosco, 04/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Vincenzo Carafa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/04/2024

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Castelnuovo Don Bosco, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Vincenzo Carafa